

**LESIONE DELLA SALUTE E DANNO MORALE:  
MODELLO LEGALE, FORMANTE GIURISPRUDENZIALE  
E "LO STRANO CASO" DELLE TABELLE MILANESI**

di

**Anna Chiara Zanuzzi**

(Università degli Studi di Padova)

***Abstract***

*Il saggio, ripercorrendo le tappe normative e giurisprudenziali che hanno portato all'attuale definizione dei confini dell'area del danno non patrimoniale risarcibile, indaga le problematiche connesse ai criteri di liquidazioni del danno morale fissati nelle Tabelle di Milano.*

*The essay, retracing the legislative and jurisprudential stages that led to the current definition of the boundaries of the non-patrimonial damage area, investigates the problems connected with the criteria for liquidations of the moral damage fixed in Tables in Milan.*

**SOMMARIO:**

*I. Introduzione. – II. Gli artt. 138 e 139 d.lg. 209/05 nel testo riformato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 4 agosto 2017, n. 124). – III. L'unitarietà del danno non patrimoniale: genesi... – IV. ... e mistificazione di un concetto. Le Tabelle di Milano.*

**I. INTRODUZIONE.**

Chi si occupa di danno non patrimoniale sa di doversi abituare a dei *coup de théâtre* e conseguentemente ad un navigare a vista in cui il rischio maggiore resta sempre quello che, ad un certo punto, qualcuno si alzi e dica “Nebbia sulla Manica: il continente è isolato!”.

Ed è quanto sta avvenendo anche oggi allorché, a fronte di un approdo comune ormai definito in merito alla reale consistenza dell’area del pregiudizio non patrimoniale risarcibile in ipotesi di lesione della salute da parte del modello legislativo delineato agli artt. 138 e 139 d lgs. 209/2005 novellati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 4 agosto 2017, n. 124)<sup>1</sup> e della giurisprudenza di legittimità (ma non di meno della stessa Corte Costituzionale<sup>2</sup>), residuano poco comprensibili disallineamenti rispetto a tale esito in relazione al profilo della quantificazione delle poste di danno ammesse alla medesima area del risarcimento (danno biologico, danno morale, danno dinamico-relazionale).

Profilo che, come noto, lungi dall’essere ancillare rispetto a quello dell’*an respondeatur* è invece, in grado di intaccare il primo addirittura su due versanti distinti.

---

<sup>1</sup> In realtà, la previsione del danno morale e del danno biologico quali voci distinte del danno alla persona si rinviene anche in due ulteriori interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3.3.2009, n. 37, in tema di indennità a favore del personale impiegato nelle missioni militari all'estero; e nel D.P.R. 30.10.2009, n. 181, in materia di indennità a favore delle vittime del terrorismo), con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice non può non tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale; se così non fosse incorrerebbe nella violazione di un “preciso indirizzo legislativo manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008, dal quale non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (Cass. 30 dicembre 2011 n. 30668/11 citando Cass. 12 settembre 2011, n. 18641).

<sup>2</sup> Così Corte Cost. 16 ottobre 2014, n. 235, la quale, nell’ammettere a risarcimento il danno morale, sconfessava “al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa della unicità del danno biologico quale sorta di primo motore immobile del sistema risarcitorio”. Testualmente, per prima, Cass. 9 giugno 2015, n. 11851. Nello stesso senso, le pronunce di cui alla nota 8. Sul punto, adesivamente a tale conclusione, ma in posizione critica rispetto alle argomentazioni con le quali la Corte salva dall’incostituzionalità l’art. 139, P.G. MONATERI, *Danno biologico e danni da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 9, 2018, p. 1341. Si sofferma diffusamente sulle componenti del danno non patrimoniale anche la sentenza n. 233 del 2003 della Corte Costituzionale, di cui si dirà al paragrafo III.

Accanto alle criticità, più evidenti, connesse alle note, residue esiguità dei valori liquidati a titolo di danno alla persona che seguitano ad affliggere, anche dopo la riforma del 2017, il modello normativo - seppur con diversità di accenti, dovuti, in particolare, ai differenti ambiti in cui trova applicazione<sup>3</sup> - poiché esse preludono, ove il ristoro, di fatto, degradi a tutela indennitaria, ad ammissioni meramente formali all'area del risarcimento, ve ne sono ben altre che si celano nella scelta di - continuare a - quantificare le conseguenze della lesione della salute riconducibili alla sofferenza interiore e, quindi, al danno morale in misura percentuale e, *automatica* rispetto a quanto liquidato a quest'ultimo titolo.

Criticità che risultano tanto più insidiose se tale *modus operandi*, da sempre adottato dalle Tabelle di Milano, a cui, come noto, dal 2011 è stato riconosciuto valore di modello liquidativo da adottarsi in tutto il territorio nazionale<sup>4</sup>, è confermato anche

---

<sup>3</sup> Quello dei sinistri stradali, per il quale è stato elaborato ovvero, a seguito del rinvio operato dall'art. 7, quarto comma della Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita", dei danni da *malpractice* medica, in ragione, soprattutto, della possibilità di ricorrere alla cd. tutela integrativa a carico del responsabile civile e dunque di accedere al ristoro cd. differenziale e/o cd. complementare. Su questi specifici temi mi sia consentito di rinviare a A. C. ZANUZZI, *La quantificazione del danno conseguente all'attività medica*, in *La responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento* (a cura di Gianluca Romagnoli), Quaderni di Studi Assicurativi Fondazione Galbusera, ESI, p. 89. ID, A.C. ZANUZZI, *Commento agli artt. 138 e 139*, in *Il codice delle assicurazioni private – Commentario al d.lgs 7 settembre 2005, n. 209*, diretto da F. CAPRIGLIONE, con la collaborazione di G. ALPA e A. ANTONUCCI, pp. 417-418 e p. 429.

Diversità di ricadute sulle liquidazioni ottenute si riscontrano, nondimeno, a seconda che si abbia riguardo alla disciplina *ex art. 139* o a quella dettata all'art. 138 d. lgs. 209/05, in cui, il rinvio operato dal secondo comma ai "criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" ai fini della redazione della Tabella Unica Nazionale, di cui si attende l'elaborazione dal 2005, sembrerebbe escludere che per le macropermanenti potrà sussistere, una volta adottata, in riferimento al punto base del danno biologico, quel divario così netto rispetto alle liquidazioni di diritto comune - affidate ai valori monetari delle Tabelle di Milano - che continua ad affliggere, invece, le micropermanenti. Per alcune riflessioni al riguardo, P. ZIVIZ, *Le modifiche al sistema tabellare di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. introdotte dalla legge sulla concorrenza*, cit., p. 1776.

<sup>4</sup> Con la sentenza 11 giugno 2011, n. 12408 (in *Resp. civ. prev.* 2011, 2018, con nota di P. ZIVIZ, *Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*; in *Danno resp.*, 2011, p. 939, con note di M. HAZAN, *L'equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune)* e di G. PONZANELLI, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*) la Corte di Cassazione individuava nelle Tabelle di

nell'ultima revisione del 2018 (e, quindi, dopo la novellazione degli artt. 138 e 139) - poiché, in tal modo, al di là di dichiarazioni che si mantengono su un piano meramente formale<sup>5</sup>, lo statuto risarcitorio del danno non patrimoniale di matrice somatica viene riportato ad assetti addirittura anteriori a quelli che sono stati definiti con le sentenze di S. Martino del 2008.

Lasciando sullo sfondo il primo, è, in particolare, a questo secondo profilo problematico che sono dedicate le osservazioni che seguiranno all'esito di una breve disamina della nuova disciplina del danno non patrimoniale contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private e del contesto giurisprudenziale in cui si essa si iscrive.

## II. GLI ARTT. 138 E 139 D.LG 209/05 NEL TESTO RIFORMATO DALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (L. 4 AGOSTO 2017, N. 124).

Il testo degli artt. 138 e 139 del d.lg. 209/05, nell'attuale formulazione dovuta alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 4 agosto 2017, n. 124) determina un cambio di rotta di non poco conto rispetto alla formulazione originaria, del quale si ha immediata evidenza già nella rubrica (nella quale il termine "danno biologico" viene sostituito con quello di "danno non patrimoniale" - di non lieve entità, per l'art. 138, di lieve entità per l'art. 139) a cui fa eco la previsione, contenuta in en-

---

Milano i criteri di quantificazione in grado di assicurare sia l'equità "adeguatezza" - l'adattamento della legge al caso concreto -, sia l'equità "uguaglianza" - l'uniformità di trattamento di casi analoghi. Le Tabelle esprimono "il valore da ritenersi equo, e cioè, quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutte le circostanze in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità". Nello stesso senso *ex pluribus*, CASS., 30 giugno 2011, n. 14402 (in *Danno resp.*, 2011, p. 962, con nota di G.M.D. ARNONE, *Umanità e tecnica nel risarcimento del danno alla persona*; in *Corr. giur.*, 2011, p. 1081 ss., con nota di M. FRANZONI, *Tabelle nazionali per sentenza, o no?*; Cass., 8 novembre 2012, n. 19376, in *Dir. e giust.*, 2012, p. 1028, con nota di I. PIETROLETTI, *Nella liquidazione del danno biologico prevalgono le tabelle del Tribunale di Milano*; Cass., ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134; Cass. civ., 25 febbraio 2014, n. 4447 (v. *infra* § 4, *sub* nota 36); Cass. 20 maggio 2015, n. 10263; Corte App. Roma, 21 dicembre 2016, n. 7200; Cass. 23 marzo 2016, n. 5691.

<sup>5</sup> Sul punto si veda *infra*, all'inizio del IV paragrafo.

trambe le disposizioni, secondo cui “l’ammontare complessivo del risarcimento ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.

L’idea di fondo che permea la disciplina affidata alle norme *de quibus* è dunque, quella dell’onnicomprendività e, conseguentemente, dell’esaustività della tutela risarcitoria fornita dai criteri legali per le conseguenze non patrimoniali della lesione della salute<sup>6</sup>.

Le indicazioni più significative in questo senso si rinvencono all’art. 138<sup>7</sup> nel quale si manifesta in modo inequivocabile, non solo quale sia la posizione del legislatore con riguardo alla composizione dell’area del danno non patrimoniale risarcibile in ipotesi di lesione alla salute, ma, altresì, l’intento di voler assicurare, anche al modello tabellare ivi contenuto (oltre, cioè, a quello codificato all’art. 139), dettato per le cd. macrolesioni, la signoria esclusiva in materia di quantificazione dei pregiudizi non patrimoniali ad esse riconducibili.

Una delle novità di maggior rilievo della riforma è infatti costituita dall’ingresso nell’art. 138, della sofferenza morale come voce, finalmente autonoma ed espressamente prevista del danno alla persona, ma, nondimeno, di criteri di quantificazione specifici, che introducono un limite alla liquidazione di tale posta di danno; limite,

---

<sup>6</sup> Con riguardo al significato che la previsione di esaustività assume in relazione alla possibilità di ricorrere alla cd. tutela integrativa (e cioè a quella cd. differenziale e a quella cd. complementare), anche in relazione ai diversi ambiti di applicazione di tali norme (sinistri stradali e responsabilità sanitaria), il rinvio è alle indicazioni bibliografiche della nota 3.

<sup>7</sup> Nonostante l’opera di novellazione cui è stata sottoposta dalla l. 124/2017, l’art. 138 continua a rimanere, ora come allora, inattuato, avendo il legislatore disposto un’ulteriore remissione in termini per la predisposizione della tabella unica nazionale prevista per la valutazione delle lesioni somatiche di non lieve entità. Questa circostanza, se, da un lato rappresenta, da sempre, una delle maggiori criticità del sistema legale di liquidazione del danno, dall’altro, evidenzia l’infondatezza dell’idea che ricollega, in via necessaria, ai sistemi di assicurazione obbligatoria modelli di quantificazione del danno alla persona fondati su tabellazioni di carattere normativo (sul punto anche P. ZIVIZ, *Danni alla persona, sistema tabellare e discrezionalità del giudice*, cit., p. 4.

che prima, nel silenzio della norma sul punto in relazione al danno morale, non esisteva.

Di diverso segno le conseguenze di tali scelte: da un lato, come si diceva in apertura, l'allineamento delle previsioni del modello normativo a quell'orientamento, a quel tempo già largamente condiviso, attualmente univoco della giurisprudenza di legittimità che, sin dal 2011<sup>8</sup> aveva evidenziato la necessità di restituire dignità risarcitoria alla “vera, costante essenza” del danno non patrimoniale” e cioè alla “sofferenza interiore” e alle “dinamiche relazionali di una vita che cambia”

Dall'altro, la previsione dei criteri speciali di cui si è detto, ha consentito al legislatore di neutralizzare, per il risarcimento del danno morale collegato a lesioni della salute con esiti di non lieve entità, fughe all'esterno – verso le Tabelle di diritto comune – che sarebbero state possibili, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di tale norma<sup>9</sup>, anche dopo che l'art. 138 fosse entrato a regime, ove mantenuto nella sua formulazione originaria.

Per la Cassazione, infatti, che al riguardo argomentava facendo leva sulle statuizioni della sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale<sup>10</sup>, al di fuori del “solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità”<sup>11</sup> - nel quale, per la Consulta, la sofferenza trova comunque un autonomo riconoscimento in sede di personalizzazione del danno biologico - il danno morale risulta libero da qualunque limitazione tabellare: l'art. 138, infatti, riserva, espressamente, la personalizzazione del danno – e, quindi, l'aumento del *quantum* del risarcimento entro il *range* massimo del 30% - alle sole ripercussioni che incidano in maniera rilevante “su specifici aspetti dinamico relazionali” (*id est* sulla sfera esistenziale idiosincratica).

---

<sup>8</sup> Cass. 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. 14 novembre 2017 n. 26805; Cass. 20 aprile 2016, n. 7766; Cass. 9 giugno 2015, n. 11851. Prima della sentenza della Corte n. 235/2014 si distinguono però anche Cass. 2 maggio 2012, n. 20292 e Cass. 12 settembre 2011, n. 18641.

<sup>9</sup> Cass. 20 aprile 2016, n. 7766; Cass. 9 giugno 2015, n. 11851.

<sup>10</sup> Cfr. nota 2.

<sup>11</sup> Così le sentenze di cui alla nota 8, citando, a loro volta, la sentenza n. 235/2014 della Consulta.

Quanto alle modalità di quantificazione, l'art. 138 affida la stima della sofferenza inferiore ad un incremento in via percentuale e progressiva per punto del *quantum* liquidato a titolo di danno biologico<sup>12</sup>, il cui coefficiente di crescita resta, tuttavia, allo stato, per forza di cose, ancora indeterminato perché legato all'*emananda* tabella unica nazionale. Si tratta di una scelta, che seppur meritevole per il tentativo di elaborare soluzioni *ad hoc*, non appare condivisibile in relazione all'idea di base sui cui poggia e, cioè, che la consistenza del danno morale aumenti - solo - al crescere dei postumi della lesione alla salute, prestandosi a generare fenomeni di *undercompensation*, per l'impossibilità di apprezzare sofferenze morali di una certa entità in riferimento a lesioni somatiche più contenute.

Tale semplificazione si dimostra invece inidonea a riproporre per questa voce di danno i noti, quanto risalenti rischi di automatismi risarcitori connessi a liquidazioni basate su una mera percentualizzazione del danno biologico poiché l'esistenza della criteriologia normativa non esonera dal rispetto delle regole in materia di prova.

Per far fronte alla - possibile - non corrispondenza tra entità del danno biologico e quella del danno morale sarebbe quindi stato opportuno quantomeno prevedere la possibilità di ricorrere ad una specifica personalizzazione di tale pregiudizio, aumentando il *quantum* liquidato a tale titolo in base ai criteri tabellari, fino ad un valore percentuale di riferimento.

Questa è peraltro la soluzione fatta propria dall'art. 139 che, tuttavia, *a contrario* rispetto alla norma che lo precede, individua criteri di quantificazione attivabili solo qualora la "menomazione accertata [...] causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità. In tal caso "l'ammontare del risarcimento del danno,

---

<sup>12</sup> Così testualmente l'art. 138, secondo comma lettera e) "al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione". Di tale norma, nel testo novellato, fanno riferimento anche le citate Cass. 17 gennaio 2018, n. 901 e Cass. 14 novembre 2017 n. 26805 (v. nota 38).

calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.”

L'art. 139 ammette a risarcimento le sofferenze morali, unitamente alle ripercussioni esistenziali - le une e le altre, in relazione ai soli esiti idiosincratici - nell'importo massimo complessivo del 20% della somma dovuta a titolo di danno biologico<sup>13</sup>.

Con le modifiche del 2017 il legislatore si appropria così di territori fino a quel momento esterni all'art. 138 e lo fa agendo anche sul piano dell'*an* per affrancare il danno morale dal ruolo di mera componente del danno biologico apprezzabile in sede di personalizzazione<sup>14</sup>, confermando per entrambe le norme il rifiuto di qualsiasi automatismo risarcitorio, al fine di scongiurare il rischio di duplicazioni risarcitorie, in continuità, con lo statuto del risarcimento del danno alla persona fissate dalle S.U. del 2008.

Nello stesso senso si è di recente nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione, con modalità che sono solo più esplicative di una posizione da tempo mantenuta costante. Nel decalogo contenuto in un ordinanza del maggio 2018<sup>15</sup> che riassume i punti essenziali delle regole del ristoro del danno alla persona è espressamente previsto che “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcito-

---

<sup>13</sup> La prima versione del testo prevedeva che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento”. Tale indicazione risulta utile ai fini esegetici poiché il fatto che si sia provveduto a ridurre dal 40% al 30% la percentuale di personalizzazione allorché il danno morale è stato disciplinato a parte, indica che, in riferimento all'art. 139, la medesima formula - la quale, si diceva, continua a considerare tutte e due le componenti in parola - debba essere interpretata nel senso che all'aumento massimo del 20%, soddisfatte le condizioni di allegazione e prova, si potrà ricorrere, non per singola posta, ma per entrambe.

<sup>14</sup> Cfr. *supra* § 2, Corte Costituzionale 16 ottobre, 2016, n. 235.

<sup>15</sup> Cass. 27 marzo 2018, n. 7513, con nota di G. PONZANELLI, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Comm*, 6, 2018, p. 836.



ria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” In tali casi “Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dell'art. 1, comma 1, L. 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale”).”

### III. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE. GENESI ...

Quanto detto credo possa chiarire le ragioni per cui, a differenza di quanto ritiene autorevole dottrina<sup>16</sup>, non sono il legislatore e la giurisprudenza ad aver abbandonato le Sezioni Unite del 2008”, ma, al contrario, le Tabelle di Milano. Ciò che allontana realmente dalle sentenze di S. Martino non è la considerazione in via autonoma della sofferenza morale nei termini sopra ricordati in cui si sono ritrovati il formante giurisprudenziale e quello legislativo, ma una mistificazione del concetto di unitarietà del danno non patrimoniale, il quale non essendo un valore in sé, diviene, per forza di cose, formula vuota e foriera di esiti fuorvianti, se si dimentica, con il contesto in cui è stato elaborato, quale sia il suo reale significato.

---

<sup>16</sup> G. PONZANELLI, *Le sezioni unite di S. Martino abbandonate progressivamente dalla Terza Sezione e dal legislatore*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Comm*, 2018, p. 1349.

E' allora forse utile ricordare che tale concetto non nasce nel 2008, ma con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003<sup>17</sup> per giustificare, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il controesodo del danno biologico dall'art. 2043 c.c., al fine ultimo di riportare il risarcimento del danno nell'ambito della bipolarità pura.

In questo contesto, in relazione all'individuazione delle poste di danno alla persona risarcibili, se da un lato, la Corte riteneva non proficuo il ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure etichettandole in vario modo (poiché "ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'articolo 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica"), dall'altro, all'atto di affrontare la questione circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, non esitava a distinguerlo nettamente, tanto dal danno biologico, quanto dal danno morale, con ciò evidenziando l'importanza di una precisa identificazione delle possibili categorie del danno non patrimoniale ai fini del giudizio di responsabilità,<sup>18</sup> e, dunque, del rispetto del princi-

---

<sup>17</sup> Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828.

<sup>18</sup> "Osserva il Collegio che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare, la cui tutela ex articolo 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile all'articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'articolo 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'articolo 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca quindi nell'area dell'articolo 2059 in raccordo con le suindicate norme della Costituzione." Cass. 31 maggio 2003, n. 8828.

pio di integralità del risarcimento il quale, per essenza, rifugge qualsiasi duplicazione risarcitoria.

La scelta di ricollegare all'art. 2059 c.c. le condizioni di accesso al risarcimento di tutta l'area del danno non patrimoniale verrà di lì a poco confermata dall'altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale 11.7.2003, n. 233 (e dalla successiva ordinanza n. 356 del 12.12.2003), la quale, tuttavia, a differenza delle due sentenze di Cassazione ora citate non dimostra alcuna inclinazione per l'abbandono delle singole voci a favore di una categoria unitaria di danno non patrimoniale<sup>19</sup>.

Nel 2008, nel momento in cui il clima di forte contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità a risarcimento del danno esistenziale giunge al culmine e porta tale questione innanzi alle S.U., il ricorso al concetto di unitarietà del danno alla persona - sempre che si voglia proporre una lettura neutrale del testo delle sentenze novembrine<sup>20</sup>- è funzionale ad operare una ridefinizione del ruolo delle poste areddituali - non più categorie autonome, ma mere "voci descrittive del pregiudizio" - non certo a negare dignità risarcitoria alla realtà fenomenologica che esse esprimono<sup>21</sup>, oltre-

---

<sup>19</sup> La Consulta mantiene - anche nominalmente - inalterate le poste tradizionali del danno biologico, morale ed esistenziale, del quale, tra l'altro, espressamente ribadisce il carattere di categoria autonoma della responsabilità civile: «può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».

<sup>20</sup> Così P.G. MONATERI, *Danno biologico e danni da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 9, p. 1341.

<sup>21</sup> G. PONZANELLI, *La prevista esclusione del danno esistenziale e il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla persona*, cit., n. 2, 91; *Il nuovo statuto del danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2009, 321; In giurisprudenza Cass.,

ché, conseguentemente, a definire l'unicità dello statuito risarcitorio di qualsiasi lesione di interessi non patrimoniali di rilievo costituzionale, al centro del quale si colloca il principio di integralità del risarcimento<sup>22</sup> di cui la personalizzazione, ma non di meno la prova di ogni pregiudizio subito rappresentano ineliminabili presupposti. Con specifico riguardo al danno morale<sup>23</sup>, allorché viene affermato che “la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata” si è, dunque, inteso solamente rompere l'equazione danno morale-danno risarcibile *ex art. 2059 c.c.* (resasi necessaria, si diceva, soprattutto per sottrarre il danno alla salute alle strette risarcitorie da essa previste) al fine di ampliare, in ragione dell'adesione all'interpretazione costituzionale di tale norma, l'area di operatività della stessa ben oltre i confini del *pretium doloris*.

Ad essere negata è così la sola autonomia categoriale di tale posta di danno, non certo il valore descrittivo (e dunque la rilevanza in riferimento alla determinazione del *quantum*) dei pregiudizi non patrimoniali costituiti “dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”<sup>24</sup> [...] “Definitivamente accantonata la figura del

---

13/5/2009, n. 11048 e Cass., 12/2/2013, n. 3290. Per una più diffusa disamina di questo profilo mi sia consentito rinviare a A.C. ZANUZZI, *Breve storia del danno non patrimoniale*, in B. Vergari, R. Rondinelli, A.C. Zanuzzi, *Guida alla valutazione medico legale del grado di sofferenza e della componente dinamico relazionale del danno biologico*, Cedam, 2009, p. 13 ss.

<sup>22</sup> “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio subito, ma non oltre” (Cass. S. U. 26972/08).

<sup>23</sup> Su tale posta di danno, anche in riferimento alla possibilità di distinguere il turbamento dello stato d'animo della vittima dalle sofferenze e dal dolore fisico, si rinvia all'analisi di BARGAGNA, *La medicina legale e il danno alla salute oggi*, in *La valutazione del danno alla salute*, Milano, 2001, 31; BISORDI, *Ai confini tra danno morale e danno alla salute: il ruolo della scienza medico-legale*, Padova, p. 134 ss.; D. POLETTI, *Riflessi del revirement giurisprudenziale nel settore Inal*, Milano, 2003, p. 92 s.s.; F.D. BUSNELLI, *Il danno biologico*, Padova, 2001, p. 156 ss.; R. AMBROSIO-M. AMBROSIO – BONA- BONZIGLIA- OLIVA-PORTA, *La valutazione medico legale delle sofferenze personali: un nuovo approccio al danno morale*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 1165 s.s.; BONA -R. AMBROSIO - M. AMBROSIO - OLIVA-PORTA, *Il danno morale soggettivo da menomazione dell'integrità psicofisica: il contributo del medico legale e la risarcibilità ex art. 2043 c.c.*, *ibidem*, 1174; COMANDÈ-TURCHETTI, *Una prima analisi dei criteri di liquidazione del danno alla persona proposti dall'ISVAP*, in *Danno e Resp.*, 2, 1999, p. 173 ss.

<sup>24</sup> Da notare come in questa sede le S.U. si riferiscano espressamente al danno morale derivante da illecito civile costituente anche fattispecie di reato. In realtà a tale delimitazione, va ricono-

c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale”.

In questo senso affermare l’assorbimento del danno morale nel danno biologico (*recitius* la considerazione unitaria di entrambi i pregiudizi *sub nomine* di danno biologico), ove si sia in presenza di lesioni somatiche,<sup>25</sup> non può avere il significato di un’esclusione di tutela per il pregiudizio che esso nomina, ma solo quello della negazione della categoria che lo ha finora contenuto, in linea con la volontà di abbandonare ogni automatismo risarcitorio affidato ad estemporanee quanto imprecise liquidazioni percentuali del danno biologico. Difatti, in presenza di sofferenza morale “dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata perso-

---

sciuto, a nostro avviso, valore meramente esemplificativo di uno dei possibili casi di risarcibilità di tale pregiudizio, poiché anche a voler prescindere da quell’orientamento che riconosce tutela costituzionale anche alla sofferenza morale (in tal senso si vedano Cass. n. 8827/03 e Cass. n. 8828/03 per le quali “ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente” il risarcimento del danno morale soggettivo esprime la tutela dell’interesse della persona all’integrità morale, la quale è «agevolmente ricollegabile all’art. 2 Cost.”. Conformemente CASS., 12.12.2003, n. 19057; Cass., Sez. un., 26.1.2004, n. 1338; CASS., 28.11.1996, n. 10606, per la quale il danno alla salute e il danno alla *dignitas personae* hanno pari dignità, in quanto «il danno morale si configura, in una nuova visione aperta ai valori costituzionali, come lesione della sfera morale della persona, di quel valore uomo cioè che anche il danno biologico lede, come danno di quella qualità essenziale della persona, che è la sua salute»; la recentissima Cass. 12.12.08, n. 29191: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza e al Trattato di Lisbona ratificato in Italia con la Lg. 02.08.08 n. 190, che colloca la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologico) deve tener conto delle considerazioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”. *Contra* CORTE COST., 26.7.1979, n. 87; CORTE COST., 18.7.1991, n. 356; e CORTE COST., 22.7.1996, n. 293) residua comunque l’ipotesi, già individuata dalle sentenze gemelle del 2003, di risarcibilità del danno morale ricollegabile alla lesione di un diritto o interesse protetto a livello costituzionale, indipendentemente dal ricorrere degli estremi del fatto di reato: «tutte le volte che si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente garantito il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (*patema d’animo*) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato».

<sup>25</sup> Ove invece il pregiudizio morale consegua alla violazione di un diritto diverso da quello alla salute (come ad esempio nel caso di danno da perdita del rapporto parentale) esso rileva quale componente di un più “complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente ristorato.” (Cass. S.U. 26972/08)

nalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

Paradossalmente – perché forse oltre ogni intenzione – sarà proprio l’iconoclastia categoriale delle Sezioni Unite a far acquisire al danno morale, ma ciò vale ancor di più, per l’esistenziale - seppur come (sole) voci descrittive del pregiudizio - una rilevanza e un’autonomia risarcitoria (che derivano loro dalla posizione assunta dalla Corte in relazione alla necessità di personalizzazione e di prova del pregiudizio) mai avute prima.

Lungo questa linea di pensiero si sono mossi il legislatore e la giurisprudenza successiva di cui si è detto.

#### **IV. SEGUE ... E MISTIFICAZIONE DI UN CONCETTO. LE TABELLE DI MILANO.**

Fatte queste premesse si comprende perché sia allora paradossale – ancor prima che irrilevante a scongiurare le ricadute, anche applicative, cui dà luogo la criteriologia adottata in punto di danno morale – che nei Criteri orientativi di cui l’Osservatorio corredda la nuova versione delle Tabelle scaligere venga dichiarato che la scelta della “liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a <lesione permanente dell’integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale>, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e <del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva>, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione” risponda all’esigenza della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, emersa “a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione 11.11.2008”, quando poi ciò avviene perpetuando, in riferimento ai valori *standard*, l’opzione di liquidare il danno morale in una percentuale fissa e

automatica del danno biologico. Tale modalità rappresenta proprio quella prassi di liquidazione della sofferenza interiore che le Sezioni Unite avevano voluto contrastare opponendovi la considerazione unitaria delle poste di danno non patrimoniale e le regole della personalizzazione e della prova.

La liquidazione del danno morale in una percentuale fissa e automatica del danno biologico non ossequia dunque in nulla l'unitarietà/unicità del danno non patrimoniale (che per di più, in questi termini, viene degradata a mera unitarietà della *somma liquidata*), ma riapre la porta al danno *in re ipsa* - di cui si erano perse le tracce con la personalizzazione e la prova - e ai possibili esiti in termini di *overcompensation* che facilmente gli si ricollegano.

A salvarsi è solo l'*undercompensation*, correttamente neutralizzata dalla possibilità di ricorrere "a percentuali di aumento dei valori medi onde consentire adeguata <personalizzazione> complessiva della liquidazione laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengono allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, sia in riferimento "agli aspetti anatomo funzionali e relazionali [...] sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.

Si viene così a realizzare una situazione di grave *impasse* dovuta al fatto che Tabelle che sono definite normative "nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.", fornendo "gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c."<sup>26</sup>, risultano oggi, in realtà, *contra legem*.

---

<sup>26</sup> Cass. civ., 25 febbraio 2014, n. 4447 (in *Foro it.*, 2014, 1834), la quale rileva che "il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla sentenza n. 12408/2011 va inteso, ad avviso del Collegio, non già nel senso di avallare l'idea che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata, sia pure ormai indirettamente per quanto concerne il concetto di legge, dall'art. 1 delle preleggi al codice civile (ma non solo), bensì nel senso che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c. Le tabelle sono dunque <normative> nel senso che sono da riconoscere come

Nelle *more* di una modifica non procrastinabile che non può che passare attraverso la reintroduzione del valore del biologico puro e l'autonoma liquidazione della sofferenza morale, anche nella sua componente *standard*, l'unica via percorribile diviene allora quella della disapplicazione delle Tabelle da parte dei giudici di merito, i quali motivando dalla loro contrarietà alla legge nei termini che si sono detti la scelta di ricorrere ad una diversa criteriologia per la liquidazione del danno alla persona, potranno legittimamente discostarsene senza esporre le loro decisioni alla ricorribilità in Cassazione per violazione di legge *ex art. 360 n. 3 c.p.c.*

Sullo sfondo permane, in ogni caso, l'ingiustificabile latitanza di un legislatore che non solo paralizza con la sua inerzia l'operatività delle sue norme, ma consente altresì che criteri di liquidazione del danno contrari alla legge vicarino le proprie lacune.

---

parametri di corretto esercizio del potere di cui all'art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c.". Sul punto si veda anche la nota 5.